

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -  
Dott. TORNESI Daniela R. - Consigliere -  
Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -  
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -  
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., n. il (OMISSIS);

N.V., n. il (OMISSIS);

B.G., n. il (OMISSIS);

avverso sentenza CORTE d'APPELLO CALTANISSETTA del  
20/06/2017;

visti gli atti;

fatta la relazione dal Cons. Dott. Gabriella CAPPELLO;

sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giulio  
ROMANO,

il quale ha concluso per il rigetto del ricorso per N.;

per  
l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti  
penali

perchè il reato è estinto per prescrizione e per  
l'annullamento

con rinvio ex art. 622 c.p.p. per A.; per  
l'inammissibilità del

ricorso per B.;

uditi l'Avv. Andrea ROSSI del foro di Roma in difesa della  
parte

civili Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli  
Infortuni

sul Lavoro (INAIL) che si è riportato alla memoria già  
depositata

chiedendo il rigetto dei ricorsi e depositando conclusioni e  
nota

spese; l'Avv. Gian Piero ZUCCALA' del foro di Roma in difesa  
delle

parti civili

No.Ma.Co. e

No.Ca.

in

sostituzione dell'Avv. Stefano PIOVANI del foro di Genova, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale ha insistito per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese; l'Avv. Giuseppe DACQUI' del foro di Caltanissetta in difesa delle parti civili P.D.C. in proprio e quale esercente la potestà sui figli No.Co. e No.Ro.Pi., il quale ha insistito per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese; l'Avv. Michele Micalizzi del foro di Caltanissetta e l'Avv. Giovanni Aricò del foro di Roma per A., i quali, illustrando i motivi del ricorso, hanno insistito per l'accoglimento; l'Avv. Raffaele Palermo del foro di Caltanissetta per N., il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; l'Avv. Sergio Iacona del foro di Caltanissetta per B., il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2017, la corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del tribunale nisseno, con la quale B.G., N.V. e A.A. erano stati condannati, nelle rispettive qualità, per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4 e art. 61 c.p., n. 3 ai danni di NO.Sa. e B.F. (fatto occorso in Caltanissetta il 28 gennaio 2009), ha ridotto la pena inflitta al N., ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a A. e B. e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. Si è contestato ai tre di avere cagionato la morte dei citati NO. e B. (operai addetti ai lavori di canalizzazione delle acque, in base a un contratto di appalto tra il condominio di (OMISSIS) e l'impresa Co. Tras. di L.R.) con condotte colpose

indipendenti, morte conseguita per entrambi al crollo di un muro di contenimento prospiciente il piazzale del condominio interessato dai lavori di canalizzazione, area dichiarata inagibile da una ordinanza dell'ufficio tecnico comunale, nei quali erano impegnate le due vittime al momento del crollo.

In particolare, il B. (geologo dell'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta) avrebbe tenuto una condotta imprudente e negligente e omesso - pur avendo preso visione dei lavori in corso durante il sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2009 a seguito delle abbondanti piogge della settimana precedente, della esistenza di lavori in corso nel piazzale di pertinenza del condominio di (OMISSIS) (area dichiarata inagibile in forza di ordinanza del medesimo ufficio in data 29 ottobre 2008) - di intimare la sospensione di detti lavori e dare, comunque, immediata comunicazione alla polizia municipale dell'accertata violazione, onde consentire l'allontanamento degli operai addetti a quei valori.

Il N., dal canto suo, quale direttore dei lavori nominato dal condominio di (OMISSIS), per negligenza e imprudenza e inosservanza delle norme anti infortunistiche (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 9), avrebbe omesso di verificare l'effettiva predisposizione da parte di Co. Tras. del documento di valutazione dei rischi e consentito i lavori in corso o, comunque, omesso di segnalare la necessità di interromperli, in violazione dell'ordinanza comunale interdittiva, giustificata dalle evidenti lesioni presenti sul muro di contenimento al confine tra il predetto condominio e quello di (OMISSIS).

Infine, l' A., quale dirigente della direzione urbanistica dell'ufficio tecnico comunale, per negligenza e imprudenza, avrebbe omesso di vigilare sul corretto adempimento della esecuzione dell'ordinanza dirigenziale interdittiva e, in particolare, di verificare la predisposizione di stabili protezioni per impedire l'accesso all'interno del piazzale prospiciente il muro di contenimento, di ordinare al condominio di (OMISSIS) di provvedere con urgenza a predisporre idonei dispositivi (recinzione di contenimento, anche a gradoni) per impedire la frana del materiale di riporto non stabilizzato in direzione del muro di contenimento, e ciò nonostante quanto appreso a seguito del sopralluogo del 23.10.08 da parte di personale dell'ufficio tecnico comunale.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, ciascuno con separato atto e difensore.

3.1. La difesa dell'imputato B. ha formulato tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla L. n. 142 del 1990, al regolamento edilizio del comune di Caltanissetta e al regolamento n. 55 del 2002, rilevando, in particolare, che l'ordinanza comunale dalla quale si vuol

fare derivare la responsabilità del B., quale responsabile tecnico del procedimento, sarebbe atto non impositivo di obblighi verso il proprietario, ma solo ricognitivo dell'inosservanza di un obbligo proprio del condominio, cosicché da detto provvedimento non potrebbe ricavarsi la posizione di garanzia ritenuta in capo all'imputato, in relazione ai lavori di consolidamento non effettuati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.

Inoltre, il B. non era un dirigente, nè ricopriva posizione organizzativa con potere di controllo, nè era titolare di una delega in tal senso, il suo compito essendo stato solo quello di recarsi in diversi punti della città per operare una ricognizione fotografica da trasmettere alla protezione civile, non avendo peraltro rilevato alcuna modifica nelle condizioni del muro rispetto al precedente sopralluogo.

Sotto altro profilo, si afferma che l'individuazione della figura del responsabile tecnico del procedimento non ne determina per ciò solo la responsabilità penale, riconducibile solo alla inosservanza per omesso o ritardato compimento di atti cui egli è tenuto per legge o regolamento, tra i quali non rientrerebbero quelli attribuiti all'imputato nel capo d'imputazione. Egli, infatti, constatata la violazione dell'ordinanza comunale la mattina del sopralluogo, aveva chiamato il direttore dei lavori N., ritenendo di avere così adempiuto i suoi compiti e di non versare in situazione di urgenza, non avendo percepito la presenza di lesioni maggiori rispetto a quelle constatate nel corso del precedente sopralluogo.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione con riferimento ad alcuni profili di responsabilità ignorati dal giudice di merito nel doppio grado, vale a dire il comportamento e la posizione della vittima NO.Sa., datore di lavoro e non dipendente della Co. Tras. e la posizione del condominio proprietario dell'area privata. Rileva che la catena del nesso causale tra l'evento e la condotta di tali soggetti sarebbe di per sé sufficiente e autonoma.

Con il terzo motivo, ha dedotto mancanza della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. La difesa dell'imputato N. ha formulato sei motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla posizione di garanzia del N. quale direttore dei lavori, figura alla quale sarebbe estraneo l'obbligo di valutare la compatibilità dell'organizzazione del cantiere con la normativa antinfortunistica e con eventuali provvedimenti amministrativi quali le ordinanze comunali, tali obblighi incombendo al committente o al responsabile dei lavori, la cui nomina non compete al direttore dei lavori, così come non rientra tra i suoi compiti la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, di esclusiva competenza del datore di lavoro. Nel caso all'esame, il responsabile dei

lavori era la vittima NO.Sa., come da atto da quegli sottoscritto, l'unico compito del N. essendo quello di accertare la corrispondenza tra il progetto iniziale e i lavori eseguiti, in difetto di ingerenza alcuna del N. nella organizzazione del cantiere.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al profilo di responsabilità conseguente all'inosservanza dell'ordinanza 139 del 2008 dell'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta, rilevando che la corte nissena non avrebbe considerato una prova decisiva (il verbale delle dichiarazioni rese dall'amministratore condominiale, deceduto nelle more del processo, con specifico riferimento alla conoscenza da parte del N. dell'ordinanza di cui sopra, il cui testo era stato acquisito dal condominio solo dopo la riunione alla quale partecipò il N. che, quindi, non aveva preso visione del documento).

Sotto altro profilo, censura la mancata indicazione della fonte normativa degli obblighi che sarebbero stati violati dall'imputato, in uno con l'omessa spiegazione del nesso di causalità tra tali condotte e l'evento e la mancata considerazione delle pesanti piogge abbattutesi sulla città per un periodo di tempo continuativo, tali da aver determinato la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Evidenzia altresì la contraddittorietà della motivazione con la quale la corte nissena ha ritenuto la posizione di direttore dei lavori in capo al N., applicando al predetto tuttavia un principio di diritto valido per la diversa figura del capo cantiere preposto alla direzione esecutiva dei lavori.

Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 589 c.p. con riferimento all'art. 43, rilevando la imprevedibilità della situazione di pericolo concretamente manifestatasi, stante la oggettiva impossibilità per il N. di conoscere la situazione rappresentata nell'ordinanza comunale interdittiva.

Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione alla richiesta di un loro bilanciamento in termini di prevalenza, nonché alla dosimetria della pena.

Con il quinto, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta legittimazione dell'INAIL a costituirsi parte civile, non avendo il N. ricoperto posizione datoriale.

Infine, con il sesto motivo ha dedotto violazione di legge per non avere la corte nissena, nonostante il più benevolo trattamento sanzionatorio in conseguenza della graduazione della colpa, tenuto conto di ciò in punto quantificazione del danno.

### 3.3. La difesa dell'imputato A. ha formulato sei motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'individuazione della regola cautelare, cui è stata ricondotta la posizione di garanzia, alla ritenuta esistenza di una condotta omissiva e al principio di colpevolezza.

Sotto il primo profilo, in particolare, il ricorrente rileva che una posizione di garanzia avrebbe potuto configurarsi in capo all'imputato solo ove fosse stata emessa un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità, tale non potendosi considerare l'ordinanza comunale n. 139 del 2008 dell'ufficio tecnico comunale.

Nel caso all'esame, l'obbligo dei proprietari di provvedere ai lavori necessari e indispensabili per scongiurare il pericolo di crollo del muro e di adottare le misure di salvaguardia più idonee derivava direttamente dallo statuto proprietario, senza che l'ordinanza n. 139 del 2008 avesse imposto obblighi ulteriori sulla cui esecuzione doveva vigilare l'ufficio tecnico comunale o rispetto ai quali vi fosse interferenza alcuna da parte del dirigente di quell'ufficio, trattandosi di un atto formale di avvertimento rivolto alle ditte proprietarie, tenute alla osservanza degli obblighi di legge.

Quanto alla posizione di garanzia, la difesa rileva che i giudici di merito avrebbero sostanzialmente trasferito la responsabilità dei committenti per avere eseguito i lavori in contrasto con la normativa antinfortunistica all' A. che non era tenuto, in base all'ordinanza comunale, a vigilare affinché le imprese che lavoravano in quell'area (sia per il consolidamento del muro, che per i lavori di canalizzazione delle acque piovane) osservassero le misure di prevenzione e protezione, i lavori di consolidamento non dovendo essere eseguiti sotto la direzione o la vigilanza comunale.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla qualifica della vittima NO.Sa., essendo risultato che costui non era un dipendente della Co.Tras., ma il socio occulto di essa; alla valutazione del comportamento colposo del citato NO., del condominio committente e dei soggetti referenti in materia di sicurezza, ai quali andrebbe imputata in via esclusiva la responsabilità del sinistro; infine, alla incidenza di tali condotte sul nesso di causalità e sulla stessa causalità della colpa, assumendo l'assenza di qualsivoglia profilo di addebito in capo all'imputato A., sia per la imprevedibilità di quello specifico sviluppo causale, che avuto riguardo alla circostanza che il crollo non costituiva oggetto della previsione dell'ordinanza comunale e concretizzazione del relativo rischio, non avendo il sinistro riguardato i residenti o i soggetti terzi che potevano accedere al cortile in relazione al suo normale uso. Al contrario, il sinistro costituirebbe concretizzazione di un diverso rischio, colpevolmente determinato

dalla committenza, dai referenti in materia di sicurezza e dall'impresa esecutrice dei lavori (da svolgersi all'interno della zona interdetta e determinanti ulteriori sollecitazioni a carico del muro già pericolante), soggetti tutti a conoscenza, peraltro, dell'ordinanza n. 139 del 2008.

Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'esistenza, presso il comune di Caltanissetta, in base a norme primarie e/o regolamentari, di un modello organizzativo preposto alla vigilanza e alla esecuzione delle ordinanze dirigenziali e della sua adeguatezza rispetto alla prevenzione dei fatti lesivi prevedibili, con specifico riguardo al responsabile del procedimento tecnico (peraltro presente sui luoghi la mattina del crollo) e al titolare dell'apposito ufficio "Posizione organizzativa Urbanistica, Edilizia residenziale e pubblica", istituito nell'ambito della "Direzione pianificazione e controllo e gestione del territorio", poichè solo ove le citate figure professionali avessero correttamente svolto le proprie incombenze, e sempre che si ritenga sussistente in base all'ordinanza più volte richiamata un obbligo di attivarsi in capo all'ufficio tecnico, il dirigente poteva essere chiamato a rispondere per il caso di intempestiva determinazione a contrarre ai fini della individuazione della ditta da incaricare per eseguire i lavori in danno. Nessuna segnalazione era stata, invece, portata all'attenzione dell' A., sia in relazione all'inottemperanza dell'ordinanza n. 139 del 2008, che alla necessità di adottare interventi in surroga della ditta proprietaria.

Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'aggravante della colpa con previsione, non essendo a tal fine sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, occorrendo la prova della sua effettiva previsione, in uno con quella del convincimento che esso non si sarebbe comunque verificato.

Con il quinto motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 2059, 1227 e 1226 c.c. quanto alla ritenuta sussistenza del diritto al risarcimento del danno in capo ai familiari di NO.Sa. e B.F., o alla quantificazione del danno non patrimoniale, la condotta di costoro avendo avuto portata causale efficiente rispetto all'evento o avendo, comunque, concorso alla produzione del danno, con conseguente riduzione del relativo risarcimento. Sotto altro profilo, si rileva che la corte di merito non avrebbe neppure considerato che A.A. non era datore di lavoro delle vittime, nè committente dei lavori appaltati.

Con il sesto motivo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento all'erronea quantificazione del danno non patrimoniale, in difetto di allegazioni che ponessero in evidenza peculiarità del rapporto intercorso tra la vittima e i suoi congiunti, ai fini della necessaria personalizzazione del danno, dovendo pertanto trovare

applicazione, ove un danno sia ravvisabile, una liquidazione ancorata ai minimi della tabella di riferimento.

4. l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del presidente pro tempore, si è costituito con propri memoria e difensore, rilevando la palese infondatezza delle doglianze difensive proposte nell'interesse dell'imputato A., sia con riferimento alla posizione di garanzia, che avuto riguardo alla condotta del NO. e alle eventuali condotte colpose concorrenti di altri soggetti; la palese infondatezza anche dei motivi dedotti nell'interesse dell'imputato B., quanto alla ravvisata posizione di garanzia e alla concorrente responsabilità dei proprietari dell'area; infine, la palese infondatezza delle doglianze proposte nell'interesse dell'imputato N., avuto riguardo al ruolo di costui quale direttore dei lavori in questione, alla conoscenza del contenuto dell'ordinanza n. 139 di inagibilità dell'area e alle cause del crollo e, infine, alla legittimazione attiva dell'INAIL, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di B.G. e A.A., per essersi il reato estinto per prescrizione, avuto riguardo al tempus commissi delicti (29/01/2009) e al titolo di reato (art. 589 c.p., comma 1, come da sentenza di condanna del tribunale in data 10/06/2016), non operando nei confronti di entrambi l'aggravante di cui al comma 2 stesso articolo e, conseguentemente, neppure il raddoppio del termine ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 6, pur tenendo conto delle sospensioni indicate dal tribunale e pari a mesi undici e giorni 18 che spostano la scadenza del termine dal 28/11/2016 al 16/07/2017.

2. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è, peraltro, precluso alla corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poichè in tale giudizio l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) dovendo essa risultare dal testo del provvedimento impugnato (conforme sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169). Evenienza che, tuttavia, nel caso in esame non ricorre, alla luce degli stessi motivi del ricorso.

3. Tuttavia, la causa estintiva dichiarata impone l'esame dei ricorsi quanto alle residue statuizioni civili, rispetto alle quali i motivi dell'impugnazione proposta nell'interesse del B. sono infondati, quelli del ricorso presentato nell'interesse dell' A., invece, parzialmente fondati nei termini che si vanno ad esporre. Va, infine, integralmente rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato N..

4. Sulla scorta del rinvio alla sentenza di primo grado, la vicenda è stata così ricostruita dalla corte nissena.

Il 28 gennaio del 2009 crollava il muro di contenimento posto tra due condomini (quello di (OMISSIS) e quello soprastante di via Eber); sotto le macerie si rinvenivano i corpi senza vita di due operai (il NO. e il B.), intenti ai lavori di realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque in base ad un contratto di appalto stipulato dall'amministratore del primo condominio e l'impresa Co.Tras. di L.R..

I successivi accertamenti consentivano di verificare che la scarpata divisoria era priva di reti metalliche di contenimento e che il muro era formato da almeno tre sopraelevazioni realizzate con materiali diversi. L'opera, peraltro, era già stata interessata da varie problematiche inerenti alla sua stabilità sin dal 1980 e nuovamente nel 2006, allorchè l'amministratore del condominio aveva denunciato la perdita di verticalità del muro.

Per tali ragioni, nel 2007, A.A., n.q., aveva intimato all'amministratore del condominio di attivarsi per eliminare i dissesti sino alla completa messa in sicurezza della zona e, nei mesi successivi, erano stati effettuati alcuni sopralluoghi, ad esito dei quali l' A. e il B., n.q., avevano attestato l'esistenza di un pericolo per le persone e la necessità di eseguire urgenti lavori di consolidamento. Con ordinanza n. 139 del 2008, infine, si era ordinato alla ditta proprietaria di eliminare immediatamente lo stato di pericolo e nominato il B. responsabile del procedimento.

L'ordinanza era rimasta inattuata: l'area era risultata all'accesso della P.G., nell'immediatezza dei fatti, priva di transenne atte ad impedire l'accesso al cortile in prossimità del muro pericolante; erano stati rilevati segni di lavori in corso; presso la Co. Tras. di L., ditta incaricata dal condominio per la esecuzione dei lavori di canalizzazione delle acque, era stato rinvenuto un contratto attestante un rapporto di sub appalto tra la Co. Tras. e la ditta SI.LA. riconducibile a una delle vittime (il NO.), ma la firma di costui su quel documento era risultata apocrifia e falsa, quella ditta essendo peraltro risultata già chiusa all'epoca del sinistro.

Quanto alle cause del crollo, appurato che i lavori appaltati alla Co.Tras. erano stati affidati al N., la consulenza del pubblico ministero consentiva di ravvisarle

nella mancanza di resistenza del muro di contenimento, nella difformità costruttiva dell'edificio soprastante, negli sbancamenti operati per costruire l'opera abusiva e il percorso per accedervi, nella mancata manutenzione dell'impianto di smaltimento acque meteoriche e nell'otturazione delle caditoie esistenti. Le abbondanti piogge, invece, avevano costituito la causa scatenante di un crollo che sarebbe comunque avvenuto, laddove l'esecuzione dei lavori aveva avuto una minima influenza sulla già precaria stabilità del muro.

I dubbi sulle cause del crollo avevano indotto il tribunale a nominare un perito, il quale, nel confermare la criticità del manufatto riconducibile a problemi costruttivi e manutentivi, aveva rilevato che le piogge abbondanti avevano appesantito il pendio alle spalle del muro, determinando le spinte al di sopra della soglia massima che esso poteva contenere e che il problema della sicurezza del muro doveva esser risolto prima di intraprendere i lavori appaltati, la cui esecuzione aveva inciso solo in misura modesta nella causazione del crollo.

Secondo il ragionamento svolto dal tribunale, quindi, la precarietà dell'opera e le lesioni presenti avevano reso necessario procedere con i lavori di messa in sicurezza dell'area; l'imputato A. aveva diffidato il condominio a eseguirli, in esecuzione dell'ordinanza del proprio ufficio n. 5 del gennaio 2008, resa a seguito di ben due sopralluoghi; il condominio, tuttavia, non aveva ottemperato e, al contrario, aveva affidato al N. l'effettuazione di saggi e lo aveva incaricato di contattare le imprese cui affidare i lavori. Costui, n.q., aveva effettuato il computo metrico, aveva relazionato al condominio, aveva affermato di avere eseguito i saggi e veniva indicato come direttore dei lavori, sottoscrivendo il primo S.A.L. emesso dalla ditta incaricata.

La seconda ordinanza, quella n. 139 del 2008, era rimasta parimenti inattuata, anche dopo la dichiarazione di inagibilità della parte del piazzale su cui insisteva il muro pericolante, situazione che, certamente, non era sfuggita al N., il quale nei giorni antecedenti all'infortunio non era andato in cantiere a verificare l'osservanza da parte della ditta appaltatrice delle misure di prevenzione e delle condizioni del cantiere.

Quanto all' A. e al B., invece, costoro non avevano vigilato e controllato affinché l'ordinanza fosse ottemperata, il secondo dovendo altresì attivarsi per l'allontanamento degli operai dal sito, siccome responsabile tecnico del relativo procedimento che aveva pure constatato la presenza degli operai sull'area il giorno stesso del crollo.

Proprio sull'individuazione delle rispettive posizioni di garanzia e sulle responsabilità di altri soggetti gravati da obblighi di salvaguardia, atti ad escludere o interrompere il nesso causale tra le condotte contestate e l'evento, si sono

concentrati gli sforzi difensivi in grado di appello, con argomenti in parte riproposti anche in questa sede.

Rispetto a tali prospettazioni, la corte territoriale ha operato una precisazione: l'ordinanza più volte richiamata era intesa a impedire che l'incolumità delle persone potesse essere compromessa dal muro rigonfio e suscettibile di cedimento e interdire la presenza di persone al di sotto di esso.

Pertanto, la situazione che si presentò al B., all'atto del sopralluogo che costui effettuò lo stesso giorno del crollo, era chiara: la violazione grave e attuale dell'ordinanza, rispetto alla quale, pur non rivestendo posizioni apicali e decisionali, egli aveva però funzioni di istruttore e responsabile del procedimento amministrativo che riguardava proprio lo stato di quei luoghi, presso i quali si era recato nell'esercizio delle sue funzioni e in esecuzione di attività di servizio. Nel corso di quell'ispezione, già alle ore 10:00-10:30, egli aveva constatato che nell'area interdetta alla presenza delle persone si stavano, al contrario, svolgendo lavori edili. Ciononostante, pur non avendo poteri interdittivi, non denunciò tale situazione e non attivò il procedimento inteso alla sospensione dei lavori che avrebbe scongiurato il crollo verificatosi alle ore 14:00. La corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui le condotte degli altri soggetti aventi una posizione di garanzia rispetto al rischio in esame avrebbero assorbito l'efficienza causale di tale omissione rispetto all'evento, rilevando che, quantunque la condotta del B. abbia rappresentato solo uno degli ultimi anelli della serie causale, ciò avrebbe potuto rilevare solo in punto trattamento sanzionatorio.

Quanto al N., il giudice d'appello ha ritenuto del tutto irrilevante il difetto di un documento formale d'incarico quale direttore dei lavori, precisando che egli fu certamente informato dell'esistenza dell'ordinanza interdittiva, sicchè - anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui egli non prese visione del documento nel corso della riunione condominiale - ciò fonderebbe comunque la sua responsabilità per grave leggerezza, avendo accettato di seguire quei lavori senza previamente conoscere il contenuto di quel provvedimento, del quale aveva avuto notizia. Sulla scorta di tale premessa, dunque, la corte nissena ha ritenuto che l'intero cantiere fosse stato realizzato senza tener in alcuna considerazione l'ordinanza comunale interdittiva, precisando che il N. aveva consentito che i lavori iniziassero senza nominare un responsabile di essi, senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, omettendo qualsivoglia controllo delle modalità di esecuzione e della compatibilità di tali lavori con la situazione di pericolo fotografata dall'ordinanza comunale citata.

Quanto al comportamento dei lavoratori, tra i quali lo stesso NO., la corte nissena ne ha escluso l'efficienza interruttiva del nesso causale, trattandosi di comportamento non imprevedibile e non dovendosi obliterare la circostanza che il

contenuto interdittivo dell'ordinanza non era circoscritto ai proprietari, ma riguardava l'incolumità pubblica e, in generale, tutti coloro che, in maniera indifferenziata e imprevedibile, si fossero trovati a transitare in quell'area non resa inaccessibile.

Anche per l'imputato A., la corte d'appello ha ribadito l'irrilevanza, dal punto di vista della penale responsabilità, della circostanza che il comportamento censurato si fosse posto all'interno di una lunga serie causale, nella quale altre condotte avevano assunto un ruolo più rilevante, valendo ciò ai fini della dosimetria della pena.

Costui, peraltro, secondo la corte di merito, era in condizioni di prendere iniziative che potevano concorrere a evitare l'evento, ma non ne assunse alcuna a fronte della mancata attuazione dell'ordinanza dell'ottobre 2008 e dell'avvicinarsi della stagione più piovosa: una maggiore presenza dell'ufficio dal medesimo diretto sui luoghi e sopralluoghi più ravvicinati e proporzionati alla crescente gravità del pericolo avrebbero quantomeno impedito il compimento di attività contrarie alla ordinanza.

Il giudizio negativo sulla meritevolezza delle attenuanti generiche è stato motivato, infine, sulla scorta della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, parametrato il disvalore delle condotte anche alla luce del rilevante pericolo che gli agenti avevano ignorato.

Quanto al denunciato difetto di legittimazione dell'INAIL, limitatamente al N., la corte d'appello ne ha ritenuto la posizione di garanzia di fatto assunta nei confronti dei lavoratori, laddove con riferimento alla liquidazione operata dal tribunale, ne ha condiviso i parametri di riferimento (tabelle di Milano), sottolineando che era stato debitamente valorizzato il rapporto di parentela, risultante dagli atti e non contestato, escludendo la riduzione dell'ammontare liquidato per concorrente condotta colposa delle vittime, alla luce della posizione subordinata di costoro.

5. I motivi propongono anche in questa sede alcuni temi, segnatamente afferenti all'individuazione di una posizione di garanzia degli imputati, con riferimento all'area di rischio considerata e alla regola cautelare violata; al nesso di causalità, anche con riferimento all'incidenza del comportamento colposo altrui e alla posizione di garante che avrebbe assunto la vittima NO.; alla causalità della colpa, in relazione al contenuto dell'ordinanza comunale interdittiva e all'esistenza di un modello organizzativo e procedurale idoneo a prevenire il sinistro; alla sussistenza dell'aggravante della colpa con previsione (il solo ricorrente A.); al trattamento sanzionatorio; infine, alla legittimazione dell'INAIL e alle statuizioni civili.

Per comodità espositiva, l'esame sarà condotto congiuntamente quanto alle censure aventi analogo contenuto, sia perchè alcune delle doglianze sono state proposte da tutti i ricorrenti, ma anche perchè sussistono evidenti interconnessioni tra le tematiche da esse introdotte, una volta precisato però che il vaglio è limitato - quanto ai ricorrenti A. e B. - al solo, residuo ambito delle statuizioni civili.

6. Il primo e il terzo motivo proposti nell'interesse di tutti i ricorrenti, il secondo motivo proposto dai ricorrenti N. e B. e il secondo motivo proposto nell'interesse di A., limitatamente però ai punti 2a) e 2b), sono infondati. E' fondato, invece, il secondo motivo proposto nell'interesse del ricorrente A., limitatamente al punto 2c). Essi introducono i temi dell'individuazione della posizione di garanzia e della regola cautelare violata, del nesso di condizionamento causale tra le condotte contestate e l'evento, ma anche il profilo dell'incidenza del comportamento colposo altrui e degli eventi atmosferici sul decorso causale, della posizione della vittima NO. e della causalità della colpa, anche sotto il profilo della conoscenza del contenuto dell'ordinanza interdittiva, per quanto attiene alla posizione dell'imputato N..

La corte nissena ha affrontato questi temi, in relazione alle analoghe doglianze formulate con i gravami di merito, dando conto degli elementi fondanti la ritenuta responsabilità degli appellanti.

6.1. In linea generale, deve intanto richiamarsi il principio già formulato da questa stessa sezione a proposito della fonte degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia e all'operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che assume veste di garante: a tal fine, l'interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (cfr. sez. 4 n. 9855 del 27/01/2015, PG in proc. Chiappa, Rv. 262440).

6.2. Ciò posto, il ragionamento condotto con riferimento al N. è del tutto congruo, logico e saldamente ancorato a precisi elementi di prova che sorreggono ampiamente la convinzione dei giudici merito che egli fosse stato edotto della situazione di pericolo dallo stesso condominio nel corso di una riunione. Del tutto logica è la considerazione per la quale, anche a voler ritenere provata la circostanza che egli non prese visione del contenuto dell'ordinanza interdittiva, l'imputato si era comunque reso responsabile di una grave leggerezza,

consentendo lo svolgimento dei lavori in quella situazione di pericolo. Riguardo al ruolo assunto, inoltre, la corte ne ha delimitato i confini attingendo agli elementi fattuali emersi nel processo, sottolineando come l'imputato avesse consentito che i lavori iniziassero senza una valutazione dei rischi connessi allo specifico cantiere, omettendo ogni forma di controllo sulla loro esecuzione e sul fatto che si stavano sostanzialmente svolgendo contra legem, avallando quindi la complessiva negligenza con cui si svolsero, senza effettuare alcuna verifica dell'eventuale aggravarsi della situazione di pericolo, della quale egli era stato certamente messo a parte.

Inoltre, a proposito della posizione del direttore dei lavori rispetto agli obblighi di prevenzione antinfortunistica, si è da tempo precisato che tale figura professionale è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto (cfr. sez. 4 n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157).

Il principio è stato anche successivamente ripreso, allorchè si è affermata la configurabilità della penale responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere (sia pure in tema di crollo colposo conseguente ad evento sismico) i quali abbiano omesso di verificare (il primo) la conformità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell'impiego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamente all'evento sismico (cfr. sez. 4 n. 2378 dell'08/07/2016 Ud. dep. 18/01/2017), Benedetto e altro, Rv. 268874).

Alla luce di tali principi, quindi, deve affermarsi che la figura del direttore dei lavori, nominato dal committente, che pure svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi (cfr. sez. 4 n. 471 del 14/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922), non è estranea alla tematica degli infortuni sul lavoro, poichè il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tener conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti. Inoltre, egli risponde dell'infortunio subito dal lavoratore, allorchè sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (cfr. sez. 4, Rv. 257922 citata). Infatti, egli è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in

concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (cfr. sez. 4 n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070).

Nel caso all'esame, plurimi elementi fattuali sono stati richiamati dai giudici del merito a conferma del coinvolgimento del N. nell'organizzazione del lavoro: egli fu certamente presente alla riunione del condominio in cui apprese dell'esistenza della ordinanza interdittiva (sia pur non necessariamente del suo contenuto); in quella sede, aveva fatto una relazione sullo stato dell'area e illustrato i lavori che dovevano essere effettuati; aveva ricevuto dal condomino committente, cui già era stata notificata la prima ordinanza comunale n. 5 del 2008 e che in conseguenza di ciò non aveva iniziato subito i lavori, l'incarico di effettuare i relativi saggi e di contattare le imprese edili; in tale veste, aveva effettuato il computo metrico, relazionato al condominio, eseguito i saggi, e sottoscritto il primo S.A.L. emesso dalla ditta. Poichè egli assunse l'incarico nella consapevolezza dell'esistenza di una situazione di criticità, la sua condotta s'inserisce a pieno titolo nella serie causale esitata nell'evento, per aver consentito che i lavori assentiti fossero eseguiti senza alcuna previsione che tenesse conto della decretata inaccessibilità - anche da parte delle maestranze quindi - dell'area sulla quale dovevano svolgersi.

In maniera corretta, inoltre, il giudice d'appello ha disatteso la considerazione difensiva secondo cui furono le abbondanti precipitazioni a causare il definitivo crollo del muro: il cantiere era stato realizzato contro il disposto dell'ordinanza interdittiva e nessuna previsione nel progetto assentito prevedeva accorgimenti per la sua apertura in quell'area. Lo stesso perito nominato dal tribunale, peraltro, aveva affermato che prima di eseguire i lavori appaltati era necessario mettere in sicurezza il muro. Tale atteggiamento di assoluta incuranza era proseguito anche dopo la seconda ordinanza comunale e la dichiarazione d'inagibilità dell'area su cui si stavano svolgendo i lavori.

6.3. Quanto al B. e all' A., possono trattarsi congiuntamente i profili che riguardano la posizione di garanzia individuata e la rilevanza del fatto interruttivo del terzo.

Deve intanto rilevarsi l'infondatezza delle argomentazioni con le quali le difese hanno evocato l'illegittimità del provvedimento amministrativo, sotto il profilo dell'incompetenza dell'autorità che l'ha emanato: a prescindere dall'esistenza di una delega sindacale formale e di un potere in capo al dirigente di emettere ordinanze del tipo di quella in esame, resta l'insuperabile dato rappresentato dal fatto che l' A., nella qualità, aveva aperto un procedimento riguardante la vicenda, nominandone responsabile tecnico il B.. Il tribunale, sul punto, ha dato atto dei sopralluoghi effettuati da personale dell'ufficio tecnico comunale e personalmente dallo stesso dirigente A.; della emissione di un'ordinanza già nel gennaio del

2008; della circostanza che l' A. aveva ordinato il sopralluogo del 23 ottobre 2007 che aveva preceduto l'ordinanza interdittiva n. 139 (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenza appellata) e che, nelle more tra i due provvedimenti, aveva pure indirizzato all'amministratrice del condominio delle missive, con le quali aveva chiesto di relazionare sugli adempimenti adottati, diffidandola ad adempiere (cfr. pag. 83 della sentenza appellata).

Neppure può accedersi alla tesi difensiva, secondo cui - non versandosi in ipotesi di ordinanza contingibile e urgente del sindaco - non sarebbe configurabile un dovere di attivazione in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale e al responsabile tecnico del procedimento.

Intanto, con riferimento alla natura del provvedimento interdittivo di cui si discute, va subito evidenziata la diversità dei due provvedimenti adottati (l'uno il 5 gennaio 2008, l'altro, il successivo 29 ottobre). Sul punto, questa corte ritiene che la motivazione dei giudici territoriali (risultante da entrambe le sentenze di merito, concordi sull'accertamento della responsabilità degli imputati) dia congruamente e logicamente conto del carattere di urgenza dell'ultima ordinanza. Dalla sentenza appellata si ricava, infatti, che l'ordinanza del gennaio 2008 conteneva solo l'intimazione a provvedere nei confronti della ditta proprietaria, con l'ingiunzione a produrre idonea relazione tecnica attestante l'eliminazione dello stato di pericolo; a distanza di sei giorni dal sopralluogo del 23 ottobre 2008, invece, constatato l'aggravamento della situazione di pericolo, il dirigente A. aveva adottato l'ordinanza n. 139, con la quale - confermata l'ingiunzione a provvedere a carico della ditta proprietaria - si era dichiarata l'inagibilità del piazzale prospiciente il muro crollato e disposta, nelle more dei lavori di consolidamento, la collocazione di una stabile protezione interdittiva dell'accesso in quell'area.

L'iter procedimentale che ha preceduto l'adozione dell'ordinanza in questione (per il quale si rinvia a pag. 26 della sentenza appellata) è stato ricostruito anche grazie alle dichiarazioni testimoniali del dipendente dell'ufficio tecnico C., il quale aveva partecipato sia al primo sopralluogo del 05 luglio 2007, unitamente all' A. e al B., che a quello del 23 ottobre del 2008, solo con quest'ultimo, constatando in tale ultima occasione l'ingravescenza delle lesioni del muro di contenimento e la sua perdita di verticalità. Ciò dà conto, pertanto, del diverso contenuto del secondo provvedimento, con il quale era stata non solo ribadita la necessità delle opere di consolidamento, ma soprattutto era stata disposta l'interdizione al sito prospiciente il muro pericolante.

Ciò posto, quanto al contenuto dell'ordinanza in esame, ricostruito dai giudici del merito sulla scorta delle evidenze processuali disponibili, questa ritiene di dover ribadire, anche in questa sede, il principio secondo cui - in tema di reati omissivi colposi - la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura

formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (cfr. sez. 4 n. 2536 del 23/10/2015 Ud. (dep. 21/01/2016), P.C. in proc. Bearzi, Rv. 265797 (in fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza in capo al dirigente del settore edilizia della Provincia di un obbligo di collaborare alla valutazione e gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio, avendo egli assunto, una posizione di garanzia anche in fatto, a seguito delle ripetute ispezioni svolte nei giorni antecedenti al sinistro); n. 50606 del 05/04/2013, Manca, Rv. 258126; n. 34975 del 29/01/2016, PC in proc. Biz Rv. 267539; n. 48793 dell'11/10/2016, PC in proc. Petrillo e altri, Rv. 268216).

Quanto alle concorrenti posizioni di altri garanti, rispetto allo specifico rischio considerato, va poi ribadito, in linea generale, quanto più volte affermato da questa sezione in tema di infortuni sul lavoro: ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. sez. 4 n. 46849 del 03/11/2011, P.G. in proc. Di Carlantonio e altro, Rv. 252149; n. 6507 dell'11/01/2018, Caputo, Rv. 272464). Infatti, allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione (cfr. sez. 4 n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti e altri, Rv. 263733 (in motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 c.p., giacchè, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo)).

Tali principi si pongono in linea di continuità con l'orientamento già consolidato di questa sezione, per il quale se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità non può invocare neppure l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi (cfr. sez. 4 n. 46515 del 19/05/2004, Fracasso e altri, Rv. 230398 (alla luce di tale principio, la corte aveva annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che, in un procedimento per omicidio colposo contestato ai prevenuti nella qualità di progettista e direttore dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio nel cui giardino era avvenuto il decesso di un minore, precipitato dentro un pozzo artesiano, aveva escluso la responsabilità degli stessi rilevando, tra l'altro, che l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale aveva escluso la

permanenza della posizione di garanzia in capo agli stessi nella specifica qualifica e che nella posizione era subentrato altro soggetto, nella specie il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, proprietario dell'immobile - v. anche Cass., Sez. 4, 29.10.2004 - 1.3.2005, n. 7610, conforme, non massimata)).

Ciò toglie definitivamente pregio alle doglianze specificamente incentrate sulla responsabilità del committente condominio e del NO., la cui posizione di lavoratore è stata motivatamente ritenuta, peraltro, dai giudici di merito che hanno affermato l'apocriefità e falsità (sulla scorta di apposita consulenza) della firma apposta ad un presunto contratto di sub appalto dei lavori tra la Co.Tras. e la ditta SI.LA. del NO., ditta che era risultata, tra l'altro, già chiusa all'epoca dei lavori di che trattasi.

6.4. Fatta tale premessa comune alle due posizioni esaminate, venendo all'esame specifico per quanto riguarda il B., occorre ancora rilevare in linea generale che, ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40 c.p., comma 2, non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso (cfr. sez. 4 n. 14550 del 16/02/2018, Rv. 272516) e che si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (cfr. sez. 4 n. 38991 del 10/06/2010, Quagliari e altri, Rv. 248849 (la corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito)).

Nei caso di specie, la posizione di garanzia e il connesso, rispettivo potere di attivazione idoneo a incidere sul decorso causale sono stati sì ricondotti al procedimento amministrativo avente ad oggetto la inagibilità dell'area interessata dai lavori e, quindi, al contenuto dell'ordinanza interdittiva, ma anche e soprattutto, nel caso del B., all'espletamento di compiti propri dell'ufficio ricoperto. Tale conclusione, siccome basata su evidenze processuali non contestate (trasferta per controllo delle condizioni del territorio cittadini nelle zone colpite dalle avversità metereologiche; utilizzo di auto dell'ufficio con ausilio di apposito autista) si sottrae al sindacato di legittimità e consente di ritenere logico il ragionamento della corte di merito. L'affermazione di responsabilità è stata ricondotta anche alla personale constatazione, da parte del B., durante

l'espletamento di compiti del suo ufficio, che l'ordinanza interdittiva più volte richiamata era rimasta inevasa e che, addirittura, nel luogo dichiarato inagibile era stato impiantato un cantiere, nel quale alcune maestranze erano intente a lavorare in una palese situazione di pericolo. A fronte di ciò, tuttavia, egli aveva ommesso di riferire in merito a chi, dotato del relativo potere (e, tra questi, anche al dirigente del suo ufficio, A.A.), doveva e poteva intervenire per lo sgombero immediato dell'area.

6.5. Quanto agli argomenti difensivi riguardanti il tema della causalità della colpa e dell'imputazione soggettiva dell'evento, deve intanto tenersi presente che la necessaria prevedibilità di esso - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (cfr. sez. unite n. 38343, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261160 (in motivazione la corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali).

Del tutto coerentemente, quindi, la corte nissena ha richiamato la posizione ricoperta dal B., la cui conoscenza della criticità dell'area deriva con ogni evidenza dallo stesso sopralluogo che ha preceduto il crollo, effettuato nell'ambito del procedimento esitato con l'ordinanza rimasta inattuata.

6.6. Conclusivamente, l'iter argomentativo seguito dai giudici territoriali per fondare l'affermazione della responsabilità del B. supera lo scrutinio di legittimità: la corte territoriale ne ha evidenziato il ruolo istituzionale, quale responsabile tecnico del procedimento (avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'area e lo stato dei luoghi interessati dai lavori, a causa dei quali le vittime si erano trovate ad operare nella zona interdetta), ma ne ha altresì evidenziato la condotta tenuta in occasione dei sopralluoghi, in uno con la acquisita, personale consapevolezza della situazione di pericolo esistente e della inosservanza, da parte della ditta proprietaria e dell'impresa edile incaricata dei lavori, dell'ordinanza comunale interdittiva. In particolare, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la circostanza che egli aveva preso atto, proprio la mattina del crollo, dello stato dei luoghi e appreso dello svolgimento dei lavori dell'impresa, rimanendo tuttavia inerte di fronte a tale evidenza, pur essendo stata la sua presenza giustificata da ragioni di servizio, quelle cioè di operare una ricognizione del territorio dopo le piogge che vi si erano abbattute.

Egli aveva, dunque, personalmente constatato l'aggravarsi della situazione e la violazione in atto dell'ordinanza interdittiva, ma non aveva assunto, pur potendolo, alcuna iniziativa idonea ad impedire che di lì a qualche ora il crollo si verificasse.

7. Con riferimento, invece, alla posizione dell' A., il ragionamento probatorio è corretto e logico rispetto alla individuazione della fonte costitutiva della posizione di garanzia (l'ordinanza interdittiva, cioè, adottata quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale) e alla ritenuta assenza di fattori interruttivi del decorso causale, ricollegabili a concorrenti posizioni di garanzia. Sui punti specifici, inoltre, non sono rilevabili le violazioni di legge denunciate dalla difesa per i motivi sopra già esposti.

La motivazione incorre invece nei denunciati vizi motivazionali, quanto al contenuto degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia correttamente individuata, al giudizio contro fattuale relativo alla verifica del nesso causale tra le omissioni contestate e l'evento e alla stessa rimproverabilità della condotta. Su tali temi, pertanto, deve sollecitarsi un nuovo scrutinio da parte del competente giudice civile che tenga conto del percorso che si andrà a tracciare.

Pertanto, richiamate le considerazioni già svolte con riferimento alla fonte dell'obbligo, alla irrilevanza delle concorrenti posizioni di garanzia e al comportamento del NO., deve rilevarsi che la condotta omissiva dell' A., per come ricostruita nelle sentenze di merito si sarebbe sostanziata nell'inerzia di costui, quale dirigente dell'ufficio tecnico del comune nisseno, dopo l'adozione dell'ordinanza dell'ottobre 2008 e si sarebbe tradotta nella mancata verifica della realizzazione di misure intese a scongiurare il pericolo di crollo e nel mancato avvio del procedimento inteso a dare attuazione coattiva all'ordinanza (che rimase, secondo i giudici di merito, lettera morta). L'assunzione di iniziative nel trimestre che precedette il crollo avrebbe certamente, secondo i giudici territoriali, modificato il corso degli eventi, impedendo all'impresa di proseguire i lavori e, quindi, alle relative maestranze di trovarsi nella prossimità del muro allorché cadde.

7.1. Prima di esaminare lo specifico punto della decisione, devono operarsi alcune premesse.

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e

l'evento dannoso (cfr., ex multis, sez. 4 n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128; n. 5404 dell'08/01/2015, PC in proc. Corso e altri, Rv. 262033; n. 1819 del 03/10/2014 Ud. (dep. 15/01/2015), Di Domenico, Rv. 261768; n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).

Tale ultimo passaggio è particolarmente complesso allorchè si tratti di verificare l'imputazione causale dell'evento a condotte omissive, come nel caso di specie. In tal caso, infatti, la verifica si snoda attraverso un ragionamento di tipo predittivo, rispetto al quale la giurisprudenza di questa corte ha da tempo messo in guardia l'interprete sul compito cui è chiamato: egli deve, in sostanza, inserire nella sequela causale un qualcosa che non è stato, per verificare se esso avrebbe consentito di evitare l'evento (compito intuitivamente assai più agevole in caso di condotte commissive, con riferimento alle quali spetta all'interprete semplicemente sottrarre alla dinamica degli accadimenti un comportamento positivamente accertato, in base a un ragionamento che si fonda sulla regola di giudizio dell'umana certezza propria del condizionalismo (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri; ma anche Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri (Thyssen Krupp) e, più di recente, sez. 4 n. 22022 del 22/02/2018, Tupini e altri).

Orbene, venendo al caso concreto, deve intanto precisarsi che l'adozione dell'ordinanza di che trattasi non esaurisce in sè il complesso degli obblighi di attivazione riconoscibili in capo al garante, ma certamente lo struttura in maniera diversa, in ragione della contestuale costituzione di altre posizioni di garanzia. Ciò, pur non rilevando in termini di interruzione del nesso di condizionamento causale, si riflette inevitabilmente però sul contenuto degli obblighi del singolo garante, sulla loro estensione e sulla stessa rimproverabilità della condotta.

Inoltre, l'assolvimento degli obblighi incombenti su un garante, tale unicamente in virtù dell'adozione di un'ordinanza interdittiva del tipo di quella qui d'interesse, per come ritenuto dai giudici del merito, va contestualizzato all'interno del procedimento al quale il provvedimento inerisce e alla luce delle evidenze processuali disponibili.

7.2. Ciò posto, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno rimproverato all' A. la mancanza di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza e la mancata adozione - in un arco temporale di tre mesi - di iniziative, tra queste specificamente indicata l'attivazione della procedura di esecuzione in danno. Nulla, tuttavia, hanno precisato in ordine alla tempistica di tali omissioni e a causa di ciò non può dirsi neppure correttamente condotto, attraverso un ragionamento di tipo predittivo, il doveroso giudizio contro fattuale sopra indicato come indispensabile. Ragionamento correttamente condotto, invece, nel caso dell'imputato B., rispetto al quale i giudici del merito hanno dato conto dell'accertata inerzia di costui di

fronte alla palese violazione dell'ordinanza, constatata de visu il giorno del crollo e a distanza di alcune ore da esso e, quindi, alla consapevolezza di un imminente pericolo in atto, costituito dalla presenza degli operai nell'area dichiarata inagibile e interdetta alle persone.

Con riferimento all' A., invece, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intervallo temporale tra l'emissione dell'ordinanza e l'evento fosse espressione di un'inerzia lungamente protratta, ancora una volta senza adeguatamente motivare in ordine al contenuto concreto del comportamento alternativo doveroso e, ciò che più rileva, alla sua tempistica. Nè, svolgendo tale ragionamento, hanno considerato la circostanza che, all'interno di quel segmento temporale, consta invece l'assunzione di iniziative (la cui adeguatezza, in termini di giudizio contro fattuale, costituisce oggetto di un apprezzamento di merito estraneo a questo giudizio di legittimità): una volta accertato che il sopralluogo effettuato dal B. prima del crollo non era stato occasionale, nè tantomeno estemporaneo, ma conseguente ad un'azione pianificata di monitoraggio del territorio, nell'espletamento cioè di un servizio d'ufficio, lo stesso adempimento avrebbe dovuto di conseguenza essere valutato anche quale possibile espressione di quelle iniziative dell' A. la cui mancanza gli è stata addebitata.

Nella valutazione dell'atteggiamento di sostanziale inerzia di costui, poi, i giudici hanno omesso di considerare, pur dandone atto allorchè si è trattato di configurare la cornice in cui hanno iscritto il ruolo di garante dell'imputato, gli interventi approntati prima dell'emissione dell'ordinanza di che trattasi e la tempistica dei vari stadi attraverso i quali si è sviluppato il procedimento all'interno del quale s'inserisce l'ordinanza che ne ha costituito la posizione di garanzia. Il riferimento è alla precedente ordinanza del 5 gennaio 2008, ai sopralluoghi che l'hanno preceduta e seguita, alle missive indirizzate all'amministratrice del condominio, da ultimo, all'ordine di effettuare il sopralluogo del 23 ottobre 2008 che ha portato al provvedimento interdittivo del 29 ottobre 2008 (cfr. pagg 12 e ss. della sentenza appellata).

Anche altre evidenze processuali non sono state adeguatamente valutate e, in particolare, le opere di interdizione effettivamente apposte dalla ditta proprietaria: a tale ultimo proposito, è lo stesso tribunale a dare conto dell'avvenuta affissione sui luoghi di una copia dell'ordinanza e della presenza di un transennamento operato mediante l'apposizione di nastri di colore rosso. La capacità interdittiva di tali accorgimenti è stata però tanto sbrigativamente, quanto apoditticamente esclusa (cfr. pag. 90 della sentenza appellata), sulla scorta di un giudizio di sola verosimiglianza (in base al quale i nastri sarebbero serviti solo a delimitare il sito in cui era stato allestito il cantiere) che non consente a questa corte di procedere al necessario controllo di razionalità, nè tantomeno di comprendere se tali accorgimenti sarebbero stati sufficienti, ove delimitanti effettivamente l'area

interdetta, ad impedirne l'accesso. Dubbio che non è stato in alcun modo sciolto dalla motivazione rinvenibile nella sentenza d'appello qui censurata.

Infine, sul piano della causalità della colpa e della rimproverabilità, quindi, della condotta contestata, va rilevato che, mentre con riferimento alla posizione del B., in entrambi i gradi del giudizio, si è opportunamente posto l'accento sulla diretta constatazione da parte di costui - della violazione in atto dell'inibitoria che riguardava il luogo inagibile, muovendo il rimprovero contestatogli dalla concreta possibilità per l'agente di ottenere la sospensione dei lavori e lo sgombero dell'area interdetta, in tempo utile a scongiurare l'evento, nel caso dell' A., il rimprovero è rimasto sostanzialmente affidato alla sola posizione di garanzia ricoperta (in virtù del provvedimento urgente adottato e di una protratta inerzia, con i connotati di vaghezza sopra delineati), senza alcuna precisazione in ordine alla esigibilità della condotta omessa e alla acquisita conoscenza della violazione in atto dell'ordinanza interdittiva.

8. Quanto ai restanti motivi, ritenuto l'assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo formulati nell'interesse dell' A. alla luce del parziale accoglimento del secondo e del terzo motivo formulato nell'interesse del B., stante la declaratoria di estinzione del reato, sono infondati i restanti motivi formulati nell'interesse dell'imputato N..

8.1. Il diniego delle generiche è conseguito al legittimo raffronto, operato dalla corte nissena, tra il grado della colpa e l'evidenza del pericolo di crollo ignorato dall'agente, dal quale quel giudice ha ricavato del tutto coerentemente e logicamente un giudizio di non meritevolezza del beneficio invocato.

Trattasi di motivazione che soddisfa l'onere della corte territoriale, alla luce del consolidato orientamento di questo giudice di legittimità. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., infatti, non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, potendo il giudice limitarsi ad indicare, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534;n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852 dell'11/05/2016, Rv. 267639), tra i quali a pieno titolo rientrano quelli valorizzati nel caso di specie.

8.2. La legittimazione dell'INAIL è stata direttamente ricollegata all'inquadramento dell'imputato nel ruolo di fatto assunto rispetto ai lavori appaltati e alla organizzazione degli stessi (sui quali si rinvia quanto sopra già esposto a proposito della posizione di garanzia ricoperta). Nessuna effettiva critica si coglie

nella doglianza difensiva rispetto a tale ragionamento, essendosi la parte limitata a ribadire l'estraneità del N. al cantiere e alla fase esecutiva del progetto.

Sul punto, peraltro, va ribadito che, in caso di esercizio dell'azione penale per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, e l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato (cfr. sez. 4 n. 36024 del 03/06/2015, PC e altro in proc. Del Papa e altro, Rv. 264409 (in motivazione la corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende dalla L. n. 123 del 2007, art. 2, confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).

8.3. Infine, quanto al risarcimento del danno, il giudice ha preso espressamente in considerazione (per come pure asserito in ricorso) l'argomentazione difensiva facente leva sul concorso di colpa delle vittime, elidendone l'effetto però ai fini della liquidazione in concreto alla luce della condizione di subordinazione riconosciute in capo alle stesse rispetto all'imputato.

Trattasi di motivazione del tutto congrua, non manifestamente illogica e coerente con il dato fattuale di riferimento, neppure contestato cosicché la relativa doglianza si risolve nella mera contestazione del criterio adottato, inammissibile in questa sede.

Anche la quantificazione del danno non patrimoniale è sorretta da adeguata motivazione, avendo la corte di merito espressamente richiamato e fatto proprio il criterio tabellare adottato dal tribunale e evidenziato il rapporto, incontestato, di parentela che legava le vittime alle parti civili costituite.

Pertanto, anche sotto tale profilo, le doglianze difensive devono ritenersi non sorrette da una effettiva critica al ragionamento della corte distrettuale, ma dalla proposizione di una diversa valutazione degli elementi di fatti disponibili.

9. Al rigetto del ricorso del N. segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e in solido con il B. anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in favore dell'INAIL in complessivi Euro 2.500,00, con accessori come per legge; in favore di NO.Co. e NO.Ca. in complessivi Euro 3.000,00, con accessori come per legge; in favore di P.D.C., NO.Co. e NO.Ro.Pi. in complessivi Euro 3.500,00, con accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di N.V. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di B.G. perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso del B. agli effetti civili.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di A.A. perchè estinto il reato per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti dell' A. agli effetti civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.

Condanna N.V. e B.G., in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in favore dell'Inail in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge; in favore di No.Ma.Co. e No.Ca. in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge; in favore di P.D.C., No.Co. e No.Ro.Pi. in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018